

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

– Sezione Lavoro –

in persona del Giudice dott. Fabrizio Aprile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4608/11 R.G.L. promossa da:

BULLONERIA BARGE S.p.A., elettivamente domiciliata in Torino, via Mercantini n. 5, presso lo studio dell'avv. D.Dirutigliano che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. G.Favalli e agli avv.ti proff. R.De Luca Tamajo e A.Maresca, per delega in atti

parte opponente

contro

FIOM-CGIL di Torino, in persona del segretario provinciale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n. 23, presso lo studio dell'avv. N.Raffone che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti A.Di Stasi, F.Focareta, A.Piccinini, E.Poli e E.Recchi, per delega in atti

parte convenuta

Oggetto: opposizione a decreto ex art. 28 st. lav.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. Con ricorso ex art. 28 st. lav. depositato in data 23/03/2011, la FIOM-CGIL citava in giudizio la BULLONERIA BARGE S.p.A. sostenendo che: l'azienda resistente applicava il ccnl Metalmeccanici sottoscritto in data 20/01/2008 dalla Federmeccanica (sindacato di affiliazione della società) con l'o.s. ricorrente, la Fim-Cisl e la Uilm-Uil, con durata biennale per la parte economica (scadente il 31/12/2009) e quadriennale per quella normativa (scadente il 31/12/2011), e con clausola di ultrattività; in data 15/10/2009 tale ccnl, benché ancora in vigore, veniva sostituito da altro e diverso contratto (attuativo dell'Accordo interconfederale del 15/04/2009 tra Confindustria, Cisl e Uil e dell'Accordo-Quadro del 22/01/2009 tra Governo e parti sociali) che veniva sottoscritto, senza l'adesione della FIOM-CGIL, dalle altre oo.ss., in favore delle quali, come parti firmatarie del nuovo accordo, veniva previsto il versamento della c.d. quota contratto da parte dei lavoratori non iscritti al sindacato.

Riteneva l'o.s. ricorrente, pertanto, che tale condotta aziendale aveva costituito offesa alle prerogative del sindacato, in quanto preordinata alla violazione del conl vigente e all'obbligo di concordare con tutte le oo.ss. il relativo rinnovo.



Si era quindi costituita in giudizio la BULLONERIA BARGE S.p.A., contestando la sussistenza della condotta antisindacale e dei presupposti legittimativi per l'azione *ex* art. 28 st. lav. e chiedendo il rigetto del ricorso, posto che, tra l'altro, l'Accordo interconfederale del 15/04/2009 (siglato dalla Confindustria e, pertanto, opponibile alla Federmeccanica e all'impresa resistente), benché non sottoscritto dalla Cgil (né, ovviamente, dall'o.s. ricorrente), aveva introdotto un nuovo modello di ccnl, e che, in ogni caso, dalla vicenda oggetto di causa non era sortito alcun pregiudizio per il sindacato, né alcuna modifica peggiorativa del trattamento economico e normativo dei lavoratori, data anche la perdurante applicazione del ccnl del 20/01/2008.

Il Giudice del lavoro provvedeva con decreto in data 18/04/2011, che riconosceva l'antisindacalità della condotta del datore nell'avere negato la vigenza (fino al 31/12/2011) del ccnl del 20/01/2008, così ingenerando nei lavoratori la convinzione della sua inapplicabilità, e condannava la società resistente alla cessazione di tale condotta, con ordine di osservare il suddetto ccnl nei confronti dei lavoratori aderenti all'o.s. ricorrente e di pubblicare il dispositivo nella bacheca aziendale.

1.2. Con ricorso in opposizione depositato in data 3/05/2011 e ritualmente notificato, la BULLONERIA BARGE S.p.A. impugnava il suddetto decreto, chiedendone la riforma ed evidenziandone profili di erroneità (anche per ultrapetizione), e ribadiva tutte le difese e le argomentazioni già sostenute innanzi al Giudice di prime cure.

Con comparsa in data 23/07/2011 si costituiva la FIOM-CGIL invocando il rigetto dell'opposizione e confermando le difese, le istanze e le conclusioni della fase sommaria, comprensive dell'ordine di pubblicazione – invocato in via riconvenzionale – dell'emanando dispositivo.

Con memoria autorizzata in data 26/09/2011, parte opponente ribadiva le proprie difese e chiedeva il rigetto di ogni ulteriore pretesa *ex adverso*.

Il Giudice, a fronte della natura documentale della causa, invitava le parti alla discussione per l'udienza del 6/10/2011, differita dapprima al 27/01/2012 e poi al 16/02/2012, all'esito della quale pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

2. L'opposizione è fondata nel merito e va conseguentemente accolta.

La vicenda di causa si concretizza, in estrema sintesi, sul fatto che la BULLONERIA BARGE S.p.A. abbia dato seguito attuativo dell'Accordo interconfederale del 15/04/2009 sottoscritto da Confindustria e da Cisl e Uil, al quale avevano quindi aderito la Federmeccanica (cui è



affiliata la parte datoriale) unitamente alla Fim-CisI e alla Uilm-Uil, firmatarie del successivo conI del 15/10/2009.

L'Accordo interconfederale del 15/04/2009, introducendo un diverso modello e una diversa durata dei ccnl di categoria, prevedeva, alla clausola n. 6.2, il conforme rinnovo dei ccnl vigenti (con conseguente disdetta) che avessero scadenza biennale o quadriennale (come nella fattispecie) successiva all'entrata in vigore dell'Accordo medesimo.

Ora, non si vede come si possa ritenere illegittima tale evenienza, posto che, da un lato, l'Accordo interconfederale era stato sottoscritto a livello nazionale dalla Confindustria (con conseguente e inevitabile adesione di Federmeccanica e dell'affiliata BULLONERIA BARGE S.p.A.), e che, dall'altro, vi era contenuta l'espressa previsione del rinnovo ante tempus dei conl vigenti.

In questo senso, il fatto, del tutto legittimo, che la Cgil non abbia inteso sottoscrivere l'Accordo interconfederale (e il fatto che sussista un'evidente conflittualità intersindacale a livello nazionale e che difetti un'unità di intenti tra le varie oo.ss. maggiormente rappresentative) non possono di per sé riverberarsi contro il pieno diritto ex art. 39, co. 1, Cost. delle altre sigle sindacali, comprese quelle datoriali, di accordarsi per un diverso assetto (discutibile che sia) del conl di categoria e della sua durata e di prevedere il conforme rinnovo degli accordi vigenti.

Soprattutto, non si vede come possa ritenersi antisindacale la condotta della BULLONERIA BARGE S.p.A., che, in sostanza, non ha fatto altro che applicare, dal 1701/2010, il nuovo con sottoscritto (evidentemente, non dall'opponente di propria iniziativa, ma) dalla sua o.s. di affiliazione, d'intesa con la Fim-Cisl e la Uilm-Uil, in precisa applicazione del suddetto Accordo interconfederale; questo, peraltro, senza rinnegare direttamente l'applicazione del precedente con (quantomeno) nei confronti dei lavoratori iscritti alla FIOM-CGIL.

È illuminante sul punto l'orientamento, pressoché in termini, della Suprema Corte, laddove ha precisato che «La logica dell'art. 28 stat. lav. si colloca [...] nei rapporti conflittuali (o potenzialmente tali) tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali in ogni caso in cui tale conflittualità finisce per interferire negativamente sulle prerogative costituzionali del sindacato. Alla stregua di tali considerazioni non sembra consentito il ricorso all'art. 28 stat. lav. da parte delle organizzazioni sindacali nelle ipotesi in cui si versi [...] in una (denunziata) conflittualità non voluta e non originata dal datore di lavoro, ma scaturente da altra forma di conflittualità, quella sorta - in ragione di una divaricazione delle politiche del lavoro e delle correlate rivendicazioni - fra le stesse organizzazioni sindacali ed a causa della quale si rivendichi nei



riguardi dell'imprenditore l'adempimento di comportamenti non imposti né in alcun modo autorizzati da alcuna norma o principio giuridico» (Cass. n. 2857/04; la sottolineatura è del Giudice).

Detto altrimenti, l'art. 28 st. lav. sta a presidio della libertà sindacale e delle prerogative del sindacato dei lavoratori nel conflitto con il datore di lavoro, ma non può prestarsi per la soluzione di un conflitto tra oo.ss. che ha origine in altro luogo e in altro contesto rispetto alla realtà 'particolare' dell'azienda opponente.

3. Diverso sarebbe stato se la FIOM-CGIL avesse denunciato specifiche condotte di antisindacalità 'autonomamente', per così dire, addebitabili alla BULLONERIA BARGE S.p.A. in conseguenza della (ma anche a prescindere dalla) vicenda conseguente all'Accordo interconfederale e al rinnovo del ccnl.

In questo senso, tuttavia, non sono state evidenziate allarmanti circostanze, atteso che:

- a) l'applicazione da parte dell'opponente del ccnl del 15/10/2009, per le superiori ragioni, deve ritenersi legittima, né la missiva aziendale del 13/01/2010 (sub doc. n. 39 di parte convenuta) contiene un esplicito "rinnegamento" del ccnl del 20/01/2008 (di cui, anzi, come si è visto, risulta essere stata mantenuta l'applicazione agli iscritti della FIOM-CGIL) o assume un carattere offensivo dell'immagine e delle prerogative negoziali e di rappresentanza del sindacato;
- b) argomenti in senso difforme non possono ricavarsi neppure dal comunicato *sub* doc. 44, che si limita ad osservare la specifica clausola "Quota contribuzione *una tantum*" prevista nel ccnl del 15/10/2009 in favore delle oo.ss. firmatarie, senza che sussista prova (neppure nella capitolazione di comparsa) di un'ulteriore attività *lato sensu* di 'proselitismo' aziendale a danno della FIOM-CGIL;
- c) non si pone neppure una rilevante questione in ordine ai lavoratori non iscritti al sindacato, nei confronti dei quali, ovviamente, l'o.s. convenuta non esercita alcun potere rappresentativo.
- **4.** In esito alle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere accolta (con conseguente riforma dell'impugnato decreto del 18/04/2011 e altrettanto conseguente rigetto della domanda riconvenzionale), ritenendosi così assorbite tutte le altre doglianze ed eccezioni.

La novità delle questioni affrontate e l'obiettiva sussistenza di giurisprudenza non univoca legittimano la compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle della fase sommaria.



P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.;

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;

in accoglimento dell'opposizione proposta dalla BULLONERIA BARGE S.p.A., riforma interamente il decreto ex art. 28 st. lav. pronunciato *inter partes* in data 18/04/2011 e rigetta altresì la domanda riconvenzionale proposta dalla FIOM-CGIL;

dispone l'integrale compensazione delle spese processuali della presente fase di giudizio e di quella sommaria.

Visto l'art. 429, co. 1, c.p.c. mod. dal d.l. 112/08, indica in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Torino, il 16/02/2012.

Il Giudice Dott. Fabrizio Aprile